



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 2/12/2015.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Motivato avviso in tema di diritti di rogito dei segretari comunali.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n.

19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/13/2015/INPR del 5 febbraio 2015, afferente l'approvazione del programma delle attività della Sezione per l'anno 2015;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Gradisca d'Isonzo, con nota acquisita dalla Sezione in data 9 novembre 2015, al prot. n. 2769, a firma del Sindaco, avente ad oggetto l'individuazione della disciplina applicabile ai diritti di rogito dei segretari comunali a seguito della novella introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 90/2014, nonché degli indirizzi interpretativi formulati dalla sezione delle Autonomie di questa Corte dei Conti con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 56 del 12 novembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Primo Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 57 del 2 dicembre 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 2 dicembre 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il relatore, Primo Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con l'odierna richiesta il Comune di Gradisca d' Isonzo espone che presso il Comune, di piccole dimensioni demografiche e privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, presta servizio, in convenzione di segreteria con i Comuni di Mossa e Turriaco, un segretario comunale inquadrato in fascia professionale "A". A seguito dell'entrata in vigore della previsione recata dall'art. 10 del D. L. n. 90/2014, rubricato "*Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria*", nonché del chiarimento operato dalla Sezione delle Autonomie (delib. n. 21/SEZAUT/2015/QMIG), non sono stati più corrisposti al Segretario comunale i diritti di rogito.

Con nota del 20 ottobre u.s. il Segretario comunale ha richiesto l'attribuzione dei diritti di rogito maturati e di quelli a venire, costituendo in mora l'Amministrazione comunale e con riserva di azione legale.

L'Ente formula pertanto una richiesta di motivato alla Sezione in merito alla conformità alla richiamata normativa dell'attribuzione dei diritti di rogito al Segretario Comunale per i motivi dal medesimo addotti e vertenti: 1) sul disposto dell'art. 12 delle Preleggi al C.C.; 2) sui lavori preparatori, resoconto parlamentare della Commissione Affari costituzionali della Camera

(pag. 23), seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.32.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

Preliminarmente è opportuno precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Inoltre, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è l'organo di vertice dell'Ente, che per il Comune è il Sindaco, potendosi per tale via affermare la sussistenza dell'ammissibilità della odierna richiesta sotto il profilo soggettivo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte

dei Conti;

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009, citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata di recente riconosciuta in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto i proventi acquisiti a titolo di diritti di rogito costituiscono una voce di entrata dell'Ente locale ed al contempo di spettanza dei segretari comunali, in grado, sotto quest'ultimo profilo, di esplicitare ricadute sulle dinamiche di spesa del personale. Come noto, tale materia costituisce una delle aree di maggior attenzione da parte del legislatore statale per l'attuazione di politiche mirate alla riduzione della spesa, a garanzia della tenuta complessiva degli equilibri - contabili e finanziari - degli EELL.

Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica.

Rileva altresì che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di

principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente. Risulta altresì sussistente anche il requisito della "*non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico*", non essendo stata proposta la medesima questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile. Né tale funzione può essere intesa come funzione "*consulenziale*" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale, in quanto ciò determinerebbe una impropria ingerenza di questa Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Nei limiti come sopra definiti, il quesito può essere ritenuto ammissibile e esaminato nel

Merito

1. Il quesito posto dall'Ente origina da un recente intervento del legislatore statale che, nell'ambito di una serie di misure complessivamente volte a finalità di efficientamento della P.A., ha previsto, all'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'abrogazione dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali, in uno all'abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria. Più in dettaglio, il richiamato articolo 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, è intervenuto apportando una serie di modifiche alla legislazione vigente al momento della sua entrata in vigore. La *ratio* del nuovo assetto normativo sembra potersi ravvisare nella finalità di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria e al diritto di rogito in particolare. Il legislatore del d.l. richiamato ha abrogato, infatti, sia l'art. 30 della risalente legge n. 734/1973, che riconosceva agli EELL una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito, sia l'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riconosceva ai segretari comunali il diritto a percepire una quota delle entrate rivenienti all'ente locale a titolo di diritto di rogito, pari al 75%, fino a concorrenza del terzo dello stipendio in godimento.

Le due disposizioni non sono oggi più vigenti. La prima è stata sostituita dall'integrale attribuzione dei diritti di segreteria all'ente locale, con abrogazione della quota da destinare al Min. dell'Interno; la seconda dal venir meno di ogni spettanza ai segretari comunali a titolo di diritti di rogito.

Peraltro, a tale storica eliminazione del diritto di rogito dei segretari comunali, il

legislatore, in sede di conversione, con una finalità significativamente perequativa evocata nei lavori parlamentari, ha posto un'eccezione, introducendo il comma 2-bis, a mente del quale *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune(...) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"* (art. 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014 cit.).

Si legge, nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23) - seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.32- *"La proposta di riformulazione dell'emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrata a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti"*.

In merito alla corretta interpretazione della novella recata dal comma 2 bis occorre riferire, come peraltro puntualmente osservato dall'ente richiedente, che nell'immediatezza dell'entrata in vigore del D.L. citato, è intervenuta, con pronuncia di orientamento generale per le Sezioni regionali di controllo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti (cfr. delib. n. 21/SEZAUT/2015/QMIG).

Rispetto a una prima tesi, fondata su una interpretazione strettamente letterale della norma, che tendeva a mantenere distinte le due ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi, sia pure in misura frazionale, è stata preferita una interpretazione più rigorosa, con particolare riguardo all'ambito soggettivo di applicabilità della norma, sottolineando la maggiore idoneità della detta lettura *"a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis"*, oltre che a *"garantire gli effetti, anche finanziari, perseguiti dal legislatore"* (cfr. SdA, delib. n. 21/2015 cit.).

Muovendo da una ricostruzione della disciplina retribuzioni dei segretari comunali, condotta alla stregua delle disposizioni di fonte contrattuale, evidenziando altresì il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio, avente portata generale, della non debenza dei diritti di rogito, è stato chiarito come detta deroga *"trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale"*.

Individuando la ratio della disposizione in oggetto in un temperamento di interessi che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli Enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo, la richiamata pronuncia di orientamento ha concluso affermando che *"il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla*

appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” (cfr. SdA delib. n. 21/2015 cit. e ivi sez. reg.le Lazio, delib. n. 21/2015/PAR).

2. Per intendere appieno le argomentazioni poste a supporto dell’indirizzo ermeneutico riferito, non pare inutile al Collegio procedere a un breve, sintetico *excursus* delle disposizioni, di fonte normativa e contrattuale, che nel tempo si sono succedute a delineare la disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali e provinciali.

Come noto, l’art. 12, 1° comma, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, (*“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*) , disponendo la prima iscrizione nelle fasce professionali, con disciplina di carattere transitorio inquadrava, fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali in cinque fasce, con carattere ascendente in base al criterio dell’anzianità di servizio.

Successivamente, intervenuta la stipula del contratto di categoria, siglato il 16 maggio 2001(*“Contratto per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999”*), veniva previsto (all’art. 31), ai fini del trattamento economico, l’inquadramento dei segretari in tre fasce professionali, denominate A, B e C, ordinate secondo un criterio di collegamento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni in altrettante fasce demografiche dei Comuni.

Con il successivo CCNL siglato il 1 marzo 2011, relativo al biennio economico 1998-1999, si è proceduto all’allineamento stipendiale dei segretari comunali inquadrati nelle fasce A e B a quello della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, con decorrenza dal 31.12.2009, mentre il valore dello stipendio tabellare dei segretari della fascia C è stato parametrato a una misura pari all’80% dello stipendio tabellare in godimento dei Dirigenti del medesimo Comparto (vd. in tal senso la relazione illustrativa dell’ipotesi di CCNL per il biennio economico 2008-2009, con particolare riferimento all’art. 3).

Va altresì considerato che, anche per effetto dell’operare dell’istituto del *“galleggiamento”*, introdotto dall’art. 41, comma 5, del CCNL del 2001 gli Enti, *“nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa”*, adeguano l’indennità di posizione del segretario a una misura non inferiore *“ a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”*.

Per effetto del combinato operare delle disposizioni contrattuali richiamate, pertanto, mentre per i segretari di fascia A e B l’equiparazione del trattamento economico a quello del personale dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali si realizza comunque (in virtù dell’allineamento dello stipendio tabellare previsto dall’art. 3 del CCNL del 1.3.2011), per i segretari di fascia C l’effetto dell’equiparazione economica può determinarsi in virtù dell’operare dell’istituto del galleggiamento previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL del 16 maggio 2001, realizzando, in presenza di personale con qualifica dirigenziale, un’equiparazione

economica a livello di questi, ovvero, comunque, al livello del personale con la posizione organizzativa più elevata.

La *ratio* sottesa alla duplice previsione di fonte contrattuale può agevolmente rinvenirsi allorché si consideri il rilievo delle funzioni svolte dal segretario all'interno della compagine organizzativa dell'Ente, essendo il segretario medesimo chiamato a "*sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti*" (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2001-TUEL) , a coordinarne l'attività e a valutarne i risultati.

Da qui l'avvertita esigenza di garanzia della relativa posizione economica, almeno equiparata a quella dei dirigenti o dei funzionari apicali cui sovrintende.

Tale ricostruzione appare utile per supportare l'interpretazione della disposizione introdotta all'art. 10 dal comma 2 bis, secondo cui una quota del provento annuale spettante al Comune a titolo di diritto di rogito rimane attribuita al segretario rogante "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", ovvero nei Comuni di minori dimensioni demografiche nei quali la posizione economica del segretario titolare, collocato in fascia C, non possa usufruire del galleggiamento per l'assenza, appunto, di qualifiche dirigenziali, nonché, comunque, "*a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*", per fascia di appartenenza.

3. Venendo a considerare la fattispecie prospettata dall'Ente richiedente, deve osservarsi che si pone in senso conforme ai riferiti indirizzi la soluzione di non corrispondere al segretario inquadrato nella fascia professionale "A" una quota frazionale dei proventi percepiti annualmente a titolo di diritti di rogito, e ciò ancorché si tratti di Ente "privo di dipendenti con qualifiche dirigenziali".

In tal senso, infatti, giova osservare che l'ipotesi sottoposta all'attenzione del Collegio non pare presentare profili di diversità e/o innovatività rispetto a quanto "*coperto*" dalla pronuncia di orientamento generale sopra richiamata (SdA n. 21/2015), non potendosi apprezzare come tali né il generico richiamo all'art. 12 delle Preleggi (sui criteri di interpretazione), né l'altrettanto generico rinvio, entrambi contenuti nel quesito, ai lavori parlamentari preparatori.

La finalità perequativa che ne sta a fondamento è, come si è detto, quella di contemperare l'interesse dei segretari comunali che non godono di una posizione economica equiparata a quella in godimento del personale con qualifica dirigenziale, con la chiara finalità di destinare integralmente i proventi percepiti a titolo di diritti di segreteria agli Enti territoriali di appartenenza, con efficacia incrementativa delle relative voci di entrata.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non solo di carattere letterale, ma altresì logico/sistematico e teleologico, si perviene dunque a considerare che il carattere derogatorio della previsione sia di stretta interpretazione, alla luce della pronuncia più volte richiamata di orientamento generale.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia

esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Gradisca d'Isonzo;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2015.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 23 dicembre 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli